



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della Difesa dell'Ambiente

L'Assessore

DECRETO N. 3 DEL 27/04/2007

Oggetto: Deroga al divieto di pesca con l'impiego dei bertavelli nello Stagno di Cabras.

- VISTO Lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2973 del 23.11.1993 con il quale sono state dettate le disposizioni regolamentari per l'uso del bertavello negli stagni e lagune della Sardegna;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 412 del 10.05.1995 recante "Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei";
- VISTA la Direttiva prot. N. 5580 emanata dall'Amministrazione in data 25.02.1998 per l'adozione da parte dei soggetti concessionari di misure di autoregolamentazione nell'impiego del bertavello negli Stagni;
- VISTA la nota presentata in data 26 aprile 2007 con la quale il Nuovo Consorzio Cooperative Pontis, concessionario del Compendio Ittico di Cabras, ha richiesto l'autorizzazione straordinaria all'utilizzo dei bertavelli per il mese di maggio 2007;
- VALUTATA la situazione di particolare disagio sociale rappresentata dal Sindaco di Cabras e dalle Associazioni di Categoria, determinata dalla poco favorevole stagione di pesca nel Compendio di Cabras;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato della Difesa dell'Ambiente

L'Assessore

VALUTATA l'incidenza delle problematiche di carattere ambientale e di gestione della risorsa e quella del sopra richiamato disagio sociale;

VALUTATO che un provvedimento straordinario, limitato nel tempo, nel numero degli attrezzi da pesca e con idonee prescrizioni, possa essere giustificato;

DECRETA

ART. 1) In deroga alle disposizioni contenute nel decreto Assessoriale n. 2973 del 23.11.1993 recante "Disciplina della pesca con i bertavelli" è consentita dal 1 al 31 maggio 2007 la pesca con il bertavello nello Stagno di Cabras, alle condizioni specificate:

- l'area di posizionamento dei bertavelli è quella ricompresa nelle zone evidenziate nella cartina allegata al presente Decreto;
- il numero dei bertavelli totali non può essere superiore a 72 (12 calate), gli stessi dovranno essere posizionati alla distanza minima di 100 m dalla riva ed in modo che nessuna parte dell' attrezzo (linea dei sugheri) potrà distare meno di un metro dalla superficie dell'acqua;
- tra l'estremo di una calata e la successiva deve essere assicurata un'interdistanza minima di 200 m;
- la misura della maglia della rete dovrà essere di mm 14 di lato nella parte conica e di mm 14 o 12 nelle parti restanti;
- il novellame eventualmente catturato dal bertavello dovrà essere immediatamente e con le adeguate cure liberato.

ART. 2) Il Nuovo Consorzio Cooperative Pontis nella persona del Presidente legale rappresentate dello stesso, è direttamente responsabile dei risultati della proroga, della vigilanza delle operazioni di pesca e del corretto svolgimento delle stesse.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato della Difesa dell'Ambiente

L'Assessore

Allo stesso Presidente è fatto obbligo di sospendere la pesca e segnalare eventuali situazioni ambientali anomale (incipienti condizioni di anossia o fenomeni eutrofici) che dovessero manifestarsi.

ART. 3) L'Assessorato si riserva la facoltà di operare i controlli, la vigilanza e disporre le ispezioni anche attraverso l'Università o Istituti Scientifici sull'attuazione del presente Decreto. La Cooperativa è tenuta a mettere a disposizione i dati del pescato ed a consentire le operazioni di controllo del pescato da parte dell'Università e del personale specificamente incaricato dalla Regione.

Cagliari, 27 aprile 2007

L'Assessore
Cicito Morittu